

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 22/09/2004 n. 6186
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

Va affermato il carattere recettizio del rinvio dell'art. 17, comma 12ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (come introdotto dalla legge n. 166/2002) al D.M. 4 aprile 2001, con conseguente legificazione della fonte originariamente secondaria e sua insensibilità alle vicende giudiziarie che hanno interessato la disciplina regolamentare. Atteso che l'art. 17, comma 12ter, della citata legge quadro legifica la fonte secondaria al fine di sottrarla all'esito dell'annullamento giurisdizionale, determinando in concreto l'effetto pratico della reviviscenza di un decreto ministeriale annullato dal TAR in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma di legge, tale legificazione della fonte regolamentare (o meglio, reviviscenza di fonte secondaria ormai inesistente e quindi non più passibile di essere oggetto di rinvio) si espone, per le peculiarità della fattispecie, a dubbi rilevanti e non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale, sul piano della ragionevolezza e dell'eccesso di potere legislativo rispetto all'esercizio del potere giurisdizionale, con conseguenza violazione degli artt. 3, 24, 101 e seg., 103 e 113 della Costituzione e dei principi costituzionali in punto di separazione dei poteri. Si deve pertanto rimettere gli atti alla Corte delle leggi per lo scrutinio delle esposte questioni di costituzionalità.